

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2013, n. 092/Pres.

Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Utenti abilitati all'accesso alla banca dati
Art. 3	Presentazione della richiesta di abilitazione
Art. 4	Modalità per l'accesso
Art. 5	Modalità di pagamento
Art. 6	Durata dell'abilitazione
Art. 7	Efficacia delle interrogazioni della banca dati del libro fondiario
Art. 8	Permessi d'accesso e responsabilità dell'amministratore
Art. 9	Utilizzo e trattamento dei dati
Art. 10	Disabilitazione degli accessi
Art. 11	Controlli a campione
Art. 12	Disposizioni transitorie
Art. 13	Abrogazioni

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15/2010, relativamente al giornale per atti tavolari, agli indici di ricerca e alla collezione dei documenti.

Art. 2
(Utenti abilitati all'accesso alla banca dati)

1. L'accesso per via telematica è consentito, previa identificazione informatica:
- a) allo Stato, alle Agenzie subentrante nelle funzioni dei Ministeri, alla Regione, agli Enti, Aziende ed Agenzie regionali nonché alle Province, ai Comuni, alle Unioni di comuni, alle Comunità montane e alle Unioni montane, i cui territori ricadono nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) ai Consorzi di bonifica, ai Consorzi di sviluppo industriale ed agli Enti industriali che operano nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

- c) alle imprese autorizzate ad esercitare l'attività bancaria o finanziaria, nonché ai concessionari di pubblici servizi, che operano nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- d) ai professionisti iscritti in albi, collegi ed ordini;
- e) ai soggetti che svolgono ai sensi della vigente normativa attività professionale o istituzionale rispetto alla quale la conoscenza dei dati tavolari si pone in rapporto di oggettiva connessione strumentale.

2. I privati cittadini accedono alla banca dati previa identificazione informatica, con le modalità rese pubbliche attraverso il sito istituzionale della Regione, limitatamente ai beni immobili dei quali sono proprietari.

Art. 3

(Presentazione della richiesta di abilitazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 presentano la richiesta di accesso al servizio di consultazione della banca dati informatica esclusivamente in modalità telematica tramite il sito istituzionale della Regione.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 possono chiedere l'accesso al servizio di consultazione per sé stessi o tramite altro soggetto delegato; possono altresì richiedere ulteriori permessi di accesso al servizio di consultazione.

3. Con l'accoglimento della richiesta, il soggetto che acquisisce l'abilitazione al servizio di consultazione è denominato "amministratore" e può gestire ulteriori permessi di accesso assegnandoli ai propri collaboratori, denominati "amministrati", del cui operato è responsabile.

4. Per accedere al servizio di consultazione della banca dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, aderiscono, con modalità telematica, alla convenzione con cui l'amministrazione regionale disciplina gli obblighi degli utenti in relazione all' utilizzazione delle informazioni e dei dati personali acquisiti

5. Il Direttore della struttura competente in materia di libro fondiario è autorizzato a predisporre la convenzione di cui al comma 4, approvandola con decreto.

Art. 4

(Modalità per l'accesso)

1. Ciascun amministratore dispone di un permesso di accesso al servizio di consultazione, costituito da username e password, che gli permette, altresì, di attivare una specifica funzione operativa attraverso la quale attribuire direttamente ulteriori permessi di accesso.

2. La struttura competente in materia di libro fondiario, tramite il gestore dei servizi informatici della Regione, ha l'evidenza in tempo reale della banca dati aggiornata degli utenti abilitati.

Art. 5
(Modalità di pagamento)

1. Il servizio di consultazione telematica del giornale per atti tavolari e degli indici di ricerca viene reso a titolo gratuito.

2. Il servizio di consultazione telematica della collezione dei documenti, per i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, viene reso a titolo oneroso previo pagamento di un canone d'abbonamento annuale determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 15/2010.

3. Il pagamento viene effettuato attraverso l'area del sito istituzionale della Regione dedicata ai servizi tavolari.

Art. 6
(Durata dell'abilitazione)

1. L'abilitazione ed i permessi di accesso concessi a titolo gratuito per il servizio di consultazione della banca dati informatica hanno durata triennale con decorrenza dalla data di accoglimento della richiesta.

2. L'abilitazione ed i permessi di accesso concessi a titolo oneroso per il servizio di consultazione telematica della collezione dei documenti hanno durata annuale con decorrenza dalla data del pagamento.

3. I soggetti abilitati possono chiedere, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo del servizio con le modalità indicate all'articolo 3. In tal caso il rinnovo decorre comunque dal giorno successivo alla scadenza. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione delle abilitazioni.

Art. 7
(Efficacia delle interrogazioni della banca dati del libro fondiario)

1. I dati contenuti nella banca dati del libro fondiario, diversi dal numero progressivo annuale, data, ora e minuto di presentazione delle domande tavolari, rivestono valore meramente indicativo facendo fede esclusivamente quanto riportato nei libri fondiari, fino alla loro sostituzione con quelli tratti dai libri maestri informatizzati.

Art. 8

(Permessi d'accesso e responsabilità dell'amministratore)

1. Tutti i permessi d'accesso sono strettamente personali e quindi non cedibili.
2. L'amministratore è responsabile dell'uso degli ulteriori permessi d'accesso attribuiti ai propri collaboratori.

Art. 9

(Utilizzo e trattamento dei dati)

1. Le informazioni acquisite attraverso il collegamento alla banca dati del Libro fondiario possono essere utilizzate solo per i fini strettamente istituzionali o professionali dei soggetti autorizzati nel rispetto del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
2. E' vietata ogni manipolazione o estrapolazione dei dati resi disponibili.
3. Il trattamento dei dati contenuti nella banca dati informatizzata è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10

(Disabilitazione degli accessi)

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 comporta l'immediata disabilitazione dal servizio, ferma restando ogni responsabilità civile o penale.
2. La struttura competente in materia di libro fondiario può limitare o revocare senza preavviso alcuno i permessi di accesso alla banca dati del libro fondiario, per motivi di sicurezza e d'ordine tecnico.
3. L'abilitazione viene disattivata in caso di mancata richiesta di rinnovo ai sensi dell'articolo 6 da parte dei richiedenti.

Art. 11

(Controlli a campione)

1. La struttura competente in materia di libro fondiario effettua, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dei controlli periodici a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di cui all'articolo 3.

Art. 12
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

2. I soggetti attualmente assegnatari di login e password rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2003, n. 235 (Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'articolo 21, comma 4 e 4 bis, della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 12/2003) presentano la richiesta di accesso con le modalità disposte dal presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, pena la disattivazione delle abilitazioni concesse.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 235/2003.

2. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2004, n. 01/Pres. (Modifica al Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'articolo 21, comma 4 e 4 bis, della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 12/2003).